

Visto il regolamento regionale 6 settembre 1994 n. 1 - regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali;

Visto l'art. 3, punto 4, della legge 31 dicembre 1994, n. 724 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica relativo anche alla deroga per gli ospedali pubblici da riconvertire»;

Vista la legge regionale 10 marzo 1995, n. 5: integrazione della L.R. n. 55/93;

Visto il DPR 14 gennaio 1997, «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il DPR 23 luglio 1998, pubblicato sulla gazzetta del 10 dicembre 1998, n. 201 «Piano sanitario nazionale per il triennio 1998 - 2000»;

Considerato che l'obiettivo IV «Rafforzare la tutela dei soggetti deboli» del su citato piano sanitario nazionale prevede e promuove il rafforzamento delle RR.SS.AA.;

Vista la circolare 3 maggio 1995, n. 28 dell'Assessorato Salvaguardia e cura della Salute con la quale sono state emanate direttive per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, all'esercizio, all'ampliamento, trasformazione ed adeguamento delle R.S.A.;

Vista la D.G.R. 2499/97 «Primi provvedimenti per la realizzazione nel Lazio delle residenze sanitarie assistenziali, Leggi regionali 41/93, 55/93 e regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1 «che prevede il raggiungimento di apposite intese per la riconversione delle case di cura di lungodegenza in R.S.A.»;

Vista la D.G.R. 1044/98 concernente «Deliberazione n. 2499/97 e n. 1026/98. Presa d'atto verbale di intesa sottoscritto dalla casa di cura privata «Parco delle Rose», relativa all'intesa per la riconversione di cui al punto precedente»;

Vista la circolare 30 novembre 1999, n. 44 dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute, con la quale sono state emanate direttive per le R.S.A. inserite in centri polivalenti;

Vista l'istruttoria svolta dalla ASL Roma D, al termine del periodo di riconversione concordato, per l'accertamento della raggiunta idoneità strutturale igienico-sanitaria e tecnico funzionale della RSA di cui trattasi;

Rilevato che la ASL Roma D, con nota del 23 gennaio 2001, prot. 69 ha espresso parere conclusivo favorevole per il rilascio dell'autorizzazione definitiva all'esercizio e funzionamento della citata RSA.

Rilevato che il comitato di partecipazione risulta costituito in data 20 febbraio 1999;

Visto l'attestato di versamento in data 28 settembre 2000 sul c.c. n. 63101000, intestato a Regione Lazio - Servizio tesoreria, della tassa di concessione regionale al rilascio di lire 3.638.000.

All' unanimità

Delibera:

1. La Società a responsabilità limitata «Parco delle Rose 92», con sede legale in Roma, via di Villa Troili, n. 9, C.F. 06512040582, è autorizzata all'esercizio della R.S.A. di medio ed alto livello assistenziale, denominata «Parco delle Rose» destinata all'area della senescenza e della disabilità, sita nella stessa sede.

2. Nell'ambito della residenza, di cui al precedente punto 1, individuata dalle planimetrie allegate alla domanda, è autorizzata la costituzione di n. 3 nuclei di alto livello assistenziale, per un totale di 50 posti residenza e di n. 2 nuclei di medio livello assistenziale, per un totale di 36 posti residenza, destinati all'area della senescenza e della disabilità, per complessivi n. 86 posti residenza.

3. La responsabilità del medico specialista di cui al punto a) dell'art. 10 del R.R. 6 settembre 1994, n. 1, è affidata al dott. Fiorentino Domenico, nato a Roma il 25 aprile 1957, medico chirurgo specializzato in neuropsichiatria, iscritto al n. 32168 dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma, il quale è tenuto all'osservanza dei compiti derivanti dalla propria funzione, previsti dalla normativa vigente.

4. La responsabilità dell'infermiere dirigente di cui al punto b) dell'art. 10 del R.R. 6 settembre 1994, n. 1 è affidata all'infermiere dirigente Tantucci Matilde, nata ad Appignano (MC) il 16 settembre 1944, la quale è tenuta all'osservanza dei compiti derivanti dalla propria funzione, previsti dalla normativa vigente.

5. Eventuali variazioni della titolarità della residenza sanitaria assistenziale, dei responsabili di cui ai precedenti punti 3 e 4, dei locali per ampliamento o trasformazione e delle attrezzature dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

6. La Azienda USL, competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 del R.R. 6 settembre 1994, n. 1 è tenuta, avuto riguardo alla qualità dei servizi, alla vigilanza ed al controllo sulla persistenza dei requisiti in base ai quali viene deliberata la presente autorizzazione.

7. Il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

8. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2001, n. 366.

**Aggiornamento tariffa per la prestazione di emodialisi in acetato o in bicarbonato. Costituzione gruppo di lavoro.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 594/1995;

Visto il D.M. 15 aprile 1994;

Visto il D.M. 22 luglio 1996;

Vista la legge regionale 30 aprile 1979 n. 39;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 3 dicembre 1986, n. 268;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 1987, n. 7940;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 1991, n. 3977: «Aggiornamento tariffe per emodialisi per gli anni 1990 e 1991, relativi alle prestazioni effettuate in regime di convenzione»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 10 novembre 1992 n. 9651, concernente la costituzione di una commissione tecnica per esprimere un parere sulla congruità delle tariffe ai sensi del D.M. 7 novembre 1991;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 1993, n. 853: «Tariffe per prestazioni di emodialisi relative al 1992 effettuate in regime di convenzione»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 1995, n. 1650 «Criteri/requisiti per l'esercizio della terapia dialitica in regime ambulatoriale: Centri dialisi»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 1997, n. 1165;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 1997, n. 9376 «Approvazione nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni ambulatoriali di diagnostica strumentale e di laboratorio erogabili nell'ambito del S.S.R. e relative tariffe»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 1998 n. 619 «Piano regionale in materia di nefrologia dialisi»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 1998 n. 291 «Modifiche ed integrazioni all'allegato 5/B della delibera n. 9376 del 30 dicembre 1997»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 1998 n. 1059 «Aggiornamento delle tariffe indicate nell'allegato 5/B di cui alle deliberazioni n. 9376/97 e n. 291/98, relative alle prestazioni ambulatoriali erogabili in regime di accreditamento provvisorio»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 1998 n. 1572 «Accreditamento provvisorio dei centri ambulatoriali privati per la dialisi»;

Vista la nota circolare n. 19 del 23 aprile 1999 «Farmaci ed indagini diagnostiche che debbono essere ricompresi nelle prestazioni dialitiche e relative tariffe, in base al D.M. 22 luglio 1996, recepito dalla G.R. con propria deliberazione n. 9376/97»;

Vista la nota n. 22361/55 del 21 dicembre 1999 «Terapia farmacologica connessa al trattamento dialitico»;

Vista la nota del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/16.4775 del 29 aprile 1999 concernente la risposta a un quesito sulla somministrazione del farmaco eritropoietina in trattamento dialitico e le note, di pari oggetto, n. 217 del 18 maggio 1999 e 12689 del 31 maggio 1999 dell'Assessorato alla Sanità;

Considerato altresì che la tariffa tuttora vigente per la prestazione di emodialisi in acetato o in bicarbonato, identificata successivamente ai sensi del D.M. 22 luglio 1996 con il codice 39.95.1, è stata determinata in L. 273.260 con D.G.R. n. 853/93;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del sopracitato d.m.s. 15 aprile 1994 «le regioni e le province autonome, con periodicità almeno triennale, provvedono all'aggiornamento delle tariffe tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni dei costi delle prestazioni rilevate»;

Considerato che tra le prestazioni previste dal nomenclatore tariffario le strutture private accreditate erogano esclusivamente quella riferita all'emodialisi in acetato e bicarbonato - codice 39.95.1;

Rilevato altresì che nel corso degli anni 1992-2000, le strutture in questione si sono adeguate per requisiti strutturali, igienico-sanitari, assistenziali, con particolare riferimento al personale medico, previsti dalla Regione nelle numerose direttive emanate al riguardo;

Considerato necessario che, nell'ambito delle prestazioni erogate dai servizi, vengano inclusi i farmaci Eritropoietina, Calcijex e Kayexalate;

Ritenuto a tal fine di dover applicare la tariffa ministeriale come da D.M. 22 luglio 1996 (L. 300.000 per la emodialisi in acetato o in bicarbonato - cod. 39.95.1) comprensiva dei farmaci indicati al comma precedente integrata di una somma forfettaria di L. 20.000 per le prestazioni aggiuntive quali la visita nefrologica breve ed il piano di trattamento;

Ritenuto opportuno di dover istituire un apposito gruppo di lavoro, anche ai fini dell'applicazione del D.M. 22 luglio 1996, che provveda ad una analisi dei costi di gestione sia delle strutture pubbliche che private, fissando conseguentemente le tariffe per tipologia e complessità assistenziale;

Ritenuto che il gruppo debba essere costituito oltre che dai dirigenti del dipartimento, competenti per materia, e da tecnici esperti esterni che verranno nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale;

All'unanimità

Delibera:

1. Per la prestazione dialitica «Amodialisi in acetato o in bicarbonato» codice 39.95.1, viene applicata la tariffa di lire L. 320.000, a partire dalla data di adozione del presente provvedimento;

2. La tariffa di cui sopra è comprensiva dei farmaci già previsti dalla nota circolare n. 19 del 23 aprile 1999 e dalla nota n. 22361/55 del 21 dicembre 1999, nonché dai farmaci Eritropoietina, Calcijex e Kayexalate, delle indagini di laboratorio e diagnostiche, delle visite nefrologiche brevi ed i piani di trattamento;

3. Di aggiornare integralmente le prestazioni dialitiche come previste dal D.M. del 22 luglio 1996, entro 90 giorni dall'approvazione della presente delibera, tramite un apposito gruppo di lavoro costituito dai dirigenti del dipartimento, competenti per materia, nonché da tecnici esperti esterni che verranno nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale gruppo provvederà ad una analisi dei costi di gestione sia delle strutture pubbliche che private.

La presente deliberazione, non è soggetta a controllo ai sensi della Legge n. 127/1997 e sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2001, n. 372.

**Approvazione dello schema di convenzione di cui all'art. 1, comma 9, della legge regionale 7 agosto 1998, n. 37.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

Visti gli articoli 23 e 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n.18 concernente «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere»;

Vista la legge regionale 7 agosto 1998, n. 37 concernente «Modificazione dell'art. 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18»;

Considerato che l'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 37/1998, stabilisce che i beni destinati a produrre reddito precedentemente trasferiti ai comuni competenti per territorio ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge n. 833/1978, sono trasferiti pro indiviso con decreto del Presidente della Giunta regionale ad una Comunione tra le Aziende sanitarie locali del Lazio;

Considerato che il comma 9, dell'art. 1, della predetta legge regionale n. 37/1998, prevede che la summenzionata Comunione tra le A.S.L. gestisca il patrimonio immobiliare trasferito avvalendosi dei comuni nel cui territorio tali beni sono ubicati, stipulando a tal fine apposite convenzioni con i singoli comuni;

Considerato che la suddetta norma prevede altresì che le singole convenzioni tra la Comunione ed i comuni per la gestione dei beni in argomento siano redatte sulla base di uno schema di convenzione approvato con deliberazione della Giunta regionale e che fino alla stipula delle suddette convenzioni per la gestione dei beni in argomento si osservano le disposizioni contenute nella D.G.R.L. n. 6279/1995, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio n. 28 - parte prima - del 10 ottobre 1995;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 5000 del 5 ottobre 1999, con la quale è stato approvato il Regolamento della Comunione fra le Aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 1, comma 2, della richiamata legge regionale n. 37/1998;

Ritenuto quindi di dover procedere all'approvazione del suddetto schema di convenzione e di dover emanare nel contempo alcune direttive riguardanti la stipula delle singole convenzioni e la gestione dei beni in argomento attraverso i comuni interessati;

Visto l'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Delibera:

è approvato ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge regionale 7 agosto 1998, n. 37 l'allegato schema di convenzione che fa parte integrante del presente atto;

le disposizioni contenute negli articoli dello schema di convenzione devono essere riportate testualmente nelle singole convenzioni che la Comunione stipulerà con i comuni interessati; tali convenzioni, non appena sottoscritte, dovranno essere trasmesse in copia dalla Comunione delle A.S.L. alla Regione Lazio, Assessorato alla Sanità;

qualsiasi variazione rispetto al testo dello schema approvato con la presente delibera dovrà essere sottoposta, ai fini della relativa autorizzazione, dell'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio;

la Comunione delle A.S.L. dovrà ottenere la preventiva autorizzazione regionale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo n. 18 giugno 1999, n. 229, qualora l'atto di gestione straordinaria di cui all'art. 3 dell'allegato schema di convenzione consista nel trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali a terzi;

la Comunione delle A.S.L. dovrà trasmettere all'Assessorato alla Sanità con cadenza semestrale apposito prospetto nel quale sono indicate le somme di cui alla lettera (iii) del paragrafo 5.02 (b) del regolamento della Comunione approvato con D.G.R. 5000 del 5 ottobre 1999, e le spese sostenute, ai fini dell'attuazione dell'intesa prevista all'art. 6 del suddetto Regolamento;

fino alla sottoscrizione delle convenzioni tra Comunione e comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge regionale n. 37/1998, si continuano ad applicare le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 6279 del 1° agosto 1995, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio n. 28 - parte prima - del 10 ottobre 1995.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.